

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL BONUS GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, di seguito denominato "Dipartimento" o "Dipofam", con sede in via Quattro Novembre, 144 – 00187, Roma, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato dal dott. Gianfranco Costanzo domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di seguito denominato "INPS", con sede in Via Ciro il Grande, 21 – 00144, Roma, codice fiscale n. 80078750587, rappresentato dalla dott.ssa Micaela Gelera (di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali" e successive modificazioni, stabilisce all'articolo 19, comma 1, che *"Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali"*;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" dispone all'articolo 3, che sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l'altro, *"le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"*;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare l'art. 12 bis, successivamente modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,

- con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale è stato istituito un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2021, 294/BIL con il quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato *"Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento"*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022 ha definito i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 12-bis sopra citato;
 - l'art. 5 del suddetto decreto prevede che *"Al fine di garantire l'efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l'erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell'1% dell'importo del Fondo"*;
 - il Ministro per le pari opportunità e la famiglia con nota n. 752 dell'8 settembre 2022, ha chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale la disponibilità a collaborare per quanto riguarda in particolare le fasi inerenti alla gestione delle istanze e all'erogazione dei contributi ai soggetti interessati;
 - l'INPS, con nota n. 162664 del 12 dicembre 2022, ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della misura;

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai fini dell'erogazione del contributo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, come previsto dall'art. 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, successivamente modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è previsto lo stanziamento di € 10.000.000 per il periodo dal 08/03/2020 al 31/03/2022, a valere sul predetto Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.
3. Il contributo è erogato ai soggetti beneficiari che abbiano fatto domanda al Dipartimento a seguito dell'avviso pubblico dallo stesso predisposto, avvalendosi del servizio messo a disposizione dall'INPS sul portale dell'Istituto e reso disponibile al Dipartimento.
4. L'attività di erogazione dell'importo nella misura stabilita nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è svolta dall'INPS, previo trasferimento delle risorse necessarie a carico del Dipartimento. Le informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti sono trasmesse all'INPS dal Dipartimento a seguito dell'accesso al portale INPS secondo le modalità previste dall'allegato Piano di Lavoro, che costituisce parte integrante della presente Convenzione (All. 1).

Art. 3 Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Convenzione il Dipartimento si impegna:
 - a) a pubblicare sul sito internet del Dipartimento, contestualmente alla pubblicazione da parte di INPS sul proprio sito, l'Avviso relativo alla presentazione dell'istanza ai fini dell'accesso al contributo;
 - b) a svolgere l'attività amministrativa e istruttoria delle istanze, tenendo conto a tal fine delle verifiche preliminari svolte dall'INPS utili all'individuazione dei potenziali beneficiari, nonché ad accertare i requisiti per la spettanza del contributo;
 - c) previa istruttoria dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, ad individuare i beneficiari del contributo di cui all'art. 2 della presente Convenzione, a determinare la misura dello stesso e a comunicare all'INPS, avvalendosi del portale, le disposizioni di pagamento contenenti le informazioni stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all'Istituto ai sensi dell'art. 4 e, in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE;
 - d) acquisire il necessario consenso al trattamento dei dati personali nei rapporti con gli interessati e nelle relative istanze, in relazione alle attività istituzionali di scambio dei dati ed informazioni tra le Parti, dirette all'attuazione della presente Convenzione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Convenzione l'INPS si impegna:
 - a) a realizzare una piattaforma telematica per l'acquisizione delle istanze e della relativa documentazione richiesta, ai fini dell'accesso al contributo, da parte dei soggetti richiedenti la misura nonché ai fini della consultazione on line da parte del Dipartimento, nella sezione allo stesso dedicata, delle domande e del monitoraggio dello stato di avanzamento dei pagamenti;
 - b) ad effettuare il pagamento del contributo, in esecuzione delle disposizioni di pagamento ricevute, sul conto corrente bancario/postale ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all'elenco comunicato dal Dipartimento, previa verifica della titolarità dell'IBAN in capo al beneficiario della prestazione, ovvero con l'emissione di un bonifico domiciliato presso l'Ufficio Postale.

Art. 4 Provvista finanziaria

1. Il Dipartimento provvede ad accreditare, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, sezione 350, intestato a INPS INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843, la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione, oltre a quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento ai sensi del successivo articolo 5.
2. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del contributo da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di detta misura.
3. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle disposizioni di pagamento ricevute.

Art. 5 Oneri

1. Il Dipartimento riconosce all'INPS la somma di € 100.000,00, pari al 1% del Fondo oggetto della presente Convenzione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 23 agosto 2022, a titolo di rimborso omnicomprensivo di qualsiasi onere sostenuto per il servizio reso.

Art. 6 Regime fiscale

1. Il Dipartimento dichiara che il contributo di cui alla presente Convenzione costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973 e si impegna a manlevare l'INPS da qualsiasi responsabilità in caso di diversa qualificazione della natura reddituale dello stesso.

Art. 7 Modalità scambio dati

1. I tempi e le modalità di realizzazione delle attività discendenti dalla presente Convenzione sono disciplinati dall'allegato Piano di Lavoro (All. 1).
2. Il Piano di Lavoro potrà essere modificato in ogni tempo, previo accordo scritto delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.

Art. 8

Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità del Dipartimento l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'articolo 2, nonché dei relativi dati per il pagamento.
2. Il Dipartimento manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del Dipartimento stesso, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o dopo il termine di validità della Convenzione stessa.
3. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura del Dipartimento.
4. In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall'INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria. In tal caso, il Dipartimento potrà procedere alla trasmissione ex novo delle relative disposizioni di pagamento delle somme reintroitate ove spettanti.
5. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.
6. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva del Dipartimento e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento.
7. Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo di cui alla presente Convenzione, il Dipartimento è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
8. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del Dipartimento non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato al Dipartimento, non potranno essere imputati all'Istituto.
9. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso

Art. 9

Rendicontazione

1. L'INPS s'impegna a fornire al Dipartimento un documento di sintesi avente ad oggetto l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 ai singoli beneficiari, al fine di permettere l'avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa, nonché l'elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto dall'Istituto non è andato a buon fine.
2. Le Parti concorderanno le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente Convenzione, se risultate eccedenti.

Art. 10

Referenti della Convenzione

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:
 - per il Dipofam, dott.ssa Rosella Rega, dirigente coordinatore servizio politiche per la famiglia, Ufficio II, e il dott. Pasquale Fabio Campanile, funzionario servizio politiche per la famiglia, Ufficio II;
 - per l'INPS, dott.ssa Carmeliana Franzese, dirigente Area prestazioni a sostegno della famiglia, DC Inclusione e invalidità civile, e il dott. Simone Parola, funzionario Responsabile Team Prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia: normativa e gestione.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti della Convenzione come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione, il "Titolare del trattamento dei dati" è il Dipartimento che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (All. 2).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Dipartimento) – a partire da quelle contenute nello stesso nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di

consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone.

6. INPS assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. INPS designa i propri dipendenti quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
8. Le istruzioni di cui al comma precedente garantiscono il rispetto di quanto, ai fini della disciplina del trattamento è, in ogni caso, indicato al Responsabile dal Titolare, avuto specifico riferimento alle previsioni per il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari dell'art. 9 del Regolamento UE, nonché alle prescrizioni fornite per l'utilizzo delle modalità tecniche da impiegare, siano esse telematiche oppure su supporti cartacei.
9. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
10. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
11. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Art. 12 **Misure di sicurezza**

1. INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.
2. In tale ambito INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del

Regolamento UE.

3. INPS si impegna a fornire tempestivamente al Dipartimento ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto del Dipartimento, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Dipartimento adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

Art. 13

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni e può essere rinnovata per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, previo rifinanziamento del Fondo, mediante scambio di note PEC.

Art. 14

Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione e/o alla concreta attuazione della presente Convenzione.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria è competente il foro di Roma.

Firme

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia,
dott. Gianfranco Costanzo

Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
dott.ssa Micaela Gelera

ALLEGATI:

All. 1- Piano di Lavoro

All. 2 - Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE